



COMUNE DI SANSEPOLCRO

(Provincia di AREZZO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 31/07/2013

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee (pozzi) e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nel territorio del Comune di Sansepolcro.

Il presente regolamento è adottato al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea da un punto di vista quali-quantitativo, nonché gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia della tutela delle acque;

La realizzazione di un'opera di captazione delle acque sotterranee è in ogni caso subordinata all'analisi idrogeologica dell'area di intervento, anche attraverso la realizzazione o l'utilizzazione di specifiche campagne di indagini, in termini di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti.

ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI

Chiunque intenda realizzare opere atte a captare acque provenienti dal sottosuolo (pozzi, sorgenti, gallerie, scavi di qualsiasi natura e dimensione che raggiungano falde idriche sotterranee in genere) da destinare a qualsiasi uso e per qualsiasi scopo, svolti gli adempimenti di cui al R.D. 1775 del 11/12/1933 e successive modificazioni, deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della L.R. n. 01/2005 e ss.mm.ii. al Comune di Sansepolcro, corredata di eventuali pareri e/o nulla osta necessari, ad eccezione dell'eventuale parere AATO di competenza comunale.

E' libero l'utilizzo delle acque del reticolo superficiale privato (fossi di scolo, fossetti e canali campestri) comunque non riferibile alle acque appartenenti o classificate demanio pubblico, fatto salvo l'obbligo delle prescritte autorizzazioni o procedure di natura urbanistico-edilizia e/o ambientale nel caso in cui per l'attuazione di tale utilizzo si realizzino delle opere sottosuolo o soprassuolo o si modifichino significativi parametri ambientali.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, il Comune di Sansepolcro si riserva, a mezzo di Provvedimento Dirigenziale, di individuare aree in cui sia vietata e/o specificatamente regolamentata la realizzazione di nuovi pozzi in conseguenza del rinvenimento di specifiche caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica sotterranea locale, anche per periodi di tempo definiti.

Tutti i pozzi realizzati nel Territorio Comunale di Sansepolcro devono essere accessibili tramite pozzetto impermeabilizzato, sigillato e chiuso a chiave in modo che sia fisicamente impossibile l'accesso a terzi non formati e informati, senza il controllo diretto della proprietà o degli utilizzatori.

La realizzazione di pozzi di uso domestico è regolata dal Comune di Sansepolcro, ed è normata dal presente regolamento oltre che dalle vigenti disposizioni in materia, statali, regionali e provinciali.

La realizzazione di pozzi di uso diverso da quello domestico è regolata dalla Provincia e dalla Autorità di Bacino e dai rispettivi regolamenti oltre che dalle vigenti disposizioni in materia, statali, provinciali, regionali e comunali, in quanto applicabili.

Non sono realizzabili pozzi in area tutelata ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, parte terza, beni paesaggistici, art. 142 comma 1, lettera g , (in territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;) salvo quelli riservati ad uso idropotabile pubblico oppure quelli al servizio di aziende agricole con particolari esigenze *qualora* sia dimostrata la impossibilità di reperire la risorsa in altre aree e fatto salvo il contenuto della normativa forestale (L.R.T. n. 39/00, n. 1/03 e succ. modifiche ed integrazioni), per i quali dovrà essere acquisito parere di natura ambientale a cura del richiedente.

Non sono realizzabili mai, in ogni caso, pozzi lungo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 10 metri da ciascun argine laterale.

Non sono realizzabili mai, in ogni caso, pozzi per uso domestico di cui al seguente regolamento, in aree boscate o aree una volta boscate che risultino essere state trasformate da un periodo inferiore a 5 anni.

Nei condomini e nei fabbricati plurimi dovranno essere previste soluzioni condominiali unitarie; Nelle lottizzazioni, per evitare il frazionamento delle perforazioni, dovrà essere previsto un solo pozzo salvo che il progettista non dimostri che un'unica opera di captazione non sia sufficiente al fabbisogno totale in ragione della estensione dell'area, in tal caso dovrà essere sottoposto alla C.U.T. del Comune di Sansepolcro il piano pozzi .

ART. 3

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno per l'alimentazione e l'igiene personale. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame (art. 93 RD 1775/1933).

Non sono da considerare domestici quei pozzi la cui acqua viene utilizzata per un'attività capace di produrre reddito.

Chiunque intenda realizzare pozzi per uso domestico deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della L.R. n. 01/2005 e ss.mm.ii. al Comune di Sansepolcro, corredata di eventuali pareri e/o nulla osta necessari, ad eccezione dell'eventuale parere A.I.T. di competenza comunale.

In caso di realizzazione di opere di captazione in aree private, destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico, ai fini dell'attivazione del vincolo sovraordinato all'esproprio, il proprietario espropriando dovrà, a propria cura e spese, procedere alla chiusura del pozzo così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento. Solo in caso di verifica di compatibilità con la realizzanda opera pubblica, il pozzo potrà essere mantenuto e l'Amministrazione indennizzerà l'esproprio del pozzo.

In caso di modifica a destinazione pubblica o di uso pubblico di aree in cui esistono opere di captazione, il soggetto espropriante, verificata l'incompatibilità con la realizzanda opera pubblica, procederà, a propria cura e spese, alla chiusura del pozzo così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento, nonché ad indennizzare l'esproprio del pozzo.

L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili. La verifica della potabilità deve essere assicurata a mezzo di analisi periodiche con cadenza almeno annuale a cura e spese del proprietario dell'opera, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito a pozzi di uso pubblico.

Nel caso di utilizzo delle acque diverso da quanto espressamente indicato al precedente comma, potranno essere definite sia aree di salvaguardia che parametri di qualità diversi, sulla base dei documenti redatti dai professionisti incaricati di cui al successivo Art. 6, e delle caratteristiche qualitative della risorsa sfruttata, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della stessa, salvo parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, degli Uffici Comunali e della A.S.L..

E' vietata la captazione simultanea con la stessa opera da acquiferi non comunicanti fra loro. Gli attraversamenti praticati fra più acquiferi dovranno essere adeguatamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici, lasciando libero solo l'acquifero che si intende sfruttare.

Nei casi previsti dal presente comma non è consentito l'emungimento dal livello acquifero superficiale che deve essere adeguatamente isolato dai sottostanti.

Nel caso di captazione da un acquifero multistrato, contenente cioè livelli acquiferi in collegamento tra loro, la struttura di questo deve essere documentata nei documenti tecnici presentati e l'emungimento da più livelli deve essere giustificato dai fabbisogni richiesti e dalla potenzialità dell'acquifero.

Fatta eccezione per sorgenti e per polluzioni acquifere naturali emergenti in superficie, non è consentito, mediante scavi di qualsiasi forma e dimensione, porre a contatto permanente dell'atmosfera gli acquiferi presenti nel sottosuolo senza che siano realizzate le opere di protezione di cui al successivo art. 7.

ART. 4

INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI AL COMMA 12 DELL'ART. 1, DELLE N.T.A. PER LE ZONE AGRICOLE (approvate con D.C.C. n. 131 del 06.11.2003)

Per quanto concerne la realizzazione di pozzi ad uso domestico in zone con destinazione agricola, realizzabili, a norma dell'art. 1, comma 12, delle N.T.A. per le zone agricole, approvate con D.C.C. n. 131 del 06.11.2013, solo su terreni a servizio di fabbricati residenziali, al fine di dare corretta applicazione ed interpretazione alla disposizione suddetta, si precisa che, si intendono a servizio di unità immobiliari residenziali, anche i terreni posti in luoghi diversi dalle unità abitative stesse, a condizione che, il terreno a servizio del quale viene realizzata l'opera di captazione sia di proprietà o

comproprietà di persone fisiche, residenti nel comune di Sansepolcro e proprietarie o comproprietarie di unità immobiliari di civile abitazione poste in Comune di Sansepolcro;

Al fine di tutelare e garantire la risorsa idrica sotterranea, qualora il terreno a servizio del quale viene realizzata l'opera di captazione sia posto in luogo diverso dall'unità immobiliare residenziale, la realizzazione di pozzi ad uso domestico in zona agricola è consentita solo ed esclusivamente a condizione che:

- Sia tecnicamente dimostrata, anche in ragione del rapporto costi benefici, l'impossibilità di approvvigionamento idrico tramite le condotte irrigue provenienti dall'invaso di Montedoglio, o torrenti e/o fiumi di acqua pubblica per cui sia possibile richiedere concessione di attingimento;
- Il terreno a servizio del quale viene realizzata l'opera di captazione sia legato all'unità immobiliare di civile abitazione da vincolo pertinenziale di durata almeno quinquennale, regolarmente registrato e trascritto;
- Il terreno a servizio del quale viene realizzata l'opera di captazione abbia una superficie minima di almeno 1.000,00 mq., determinati anche dalla sommatoria di più particelle catastali purchè contermini, appartenenti alla stessa proprietà e tutte legate da vincolo pertinenziale di cui al punto precedente;

ART. 5

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

L'accettazione della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) per la realizzazione dell'opera di captazione è subordinata all'analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell'area (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, ecc..).

La S.C.I.A. dovrà essere presentata al protocollo del Comune, conforme ai contenuti della L.R. 01/2005 e ss.mm.ii, e contenere comunque le seguenti informazioni:

1. Generalità complete del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);
2. Generalità complete del proprietario del suolo, se diverso dal richiedente, il quale dovrà controfirmare la segnalazione ai fini di autorizzare il richiedente stesso alla esecuzione dei lavori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);
3. Generalità complete del Progettista e del Direttore dei Lavori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);
4. Località dove è prevista l'opera di captazione: foglio, particella, indirizzo;
5. Quantitativo massimo di acqua che si intende emungere (mc/giorno) e suo utilizzo, specificando se uso domestico (non potabile o potabile), idropotabile, irriguo, industriale, antincendio, altro.

Alla Segnalazione dovranno essere allegati anche i seguenti documenti ed elaborati:

- Corografia generale in scala 1:25000;

- Estratto di P.R.G. o Piano Strutturale, con estratto della relativa norma di Piano;
- Planimetria catastale in scala 1:2000 in cui è riportata l'ubicazione della particella e/o particelle in cui si intende effettuare la ricerca, e che interessi un raggio di almeno duecento metri dalla prevista perforazione;
- Relazione idrogeologica con elaborati cartografici in scala 1:5000 / 1:2000 estesa per un contorno significativo (rispetto alle caratteristiche dell'acquifero);
- Progetto dell'opera di captazione;
- Dichiarazione di nomina e di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un Professionista abilitato;
- Ricevuta del versamento a favore del Comune di Sansepolcro dell'importo previsto dallo stesso al momento della presentazione della segnalazione, effettuabile con le seguenti modalità:
 - Versamento diretto presso le casse economali;
 - Versamento diretto presso il Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Sansepolcro, piazza Torre di Verta e via del Prucino, riportando la casuale “ Diritti di Segreteria su atti Edilizi e/o Urbanistici”;
 - Versamento sul conto corrente postale n° 14146526 su bollettino intestato al Comune di Sansepolcro, riportando la casuale “ Diritti di Segreteria su atti Edilizi e/o Urbanistici”;
 - Versamento tramite bonifico bancario al Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Sansepolcro – mediante IBAN IT 77 U 01030 71610 000001302330;
 - La relativa ricevuta dovrà debitamente essere allegata alla pratica.
- Particolare dell'opera fuori terra “testa pozzo”, con le caratteristiche costruttive di cui al presente regolamento ed alle norme urbanistico-edilizie di zona;
- Dichiarazione del progettista e del direttore dei lavori di aver preso visione del presente regolamento, che l'opera progettata è ad esso conforme, che l'opera progettata è eseguibile;
- Dati della ditta esecutrice necessari alla richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);

Il Responsabile del Servizio provvede alla acquisizione della dichiarazione ed ai necessari successivi adempimenti (istruttoria di verifica, estrazione e controllo a campione ed espressione del parere sulla domanda) entro i termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio si esprimerà sulla segnalazione certificata di inizio di attività alla realizzazione e all'utilizzo dell'opera previo esame della domanda, dei documenti progettuali di cui al presente articolo e degli eventuali pareri necessari (ASL, ARPAT, A.I.T.), fermo restando il potere di impartire le prescrizioni tecniche che si riterranno caso per caso opportune.

L'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della S.C.I.A. all'Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro, ed il termine di ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla medesima data di presentazione, ai sensi dell'art. 84 comma 5 L.R. 01/2005 e ss.mm.ii.. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata, come disposto dal soprarichiamato art 84, comma 5, L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

Sul luogo dei lavori dovrà essere esposto fino al termine di ultimazione dei lavori, cartello indelebile, riportante gli estremi significativi degli stessi, proprietario, progettista, direttore dei lavori, ditta esecutrice, estremi della S.C.I.A. e termini di validità della stessa.

Presso il cantiere è inoltre depositata la documentazione prevista all'art. 84 comma 9 della L.R. 01/2005 e ss.mm.ii (copia completa della S.C.I.A., piano di sicurezza se dovuto).

Ogni eventuale modifica al progetto, al progettista, al Direttore dei Lavori, all'Impresa esecutrice dei lavori, dovrà pervenire al Comune di Sansepolcro secondo i tempi e le procedure dettate dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e dovrà inoltre essere corretto il cartello dei lavori affisso presso il cantiere.

Ad ultimazione delle opere il Direttore dei lavori deve trasmettere alla proprietà ed al Comune di Sansepolcro, il certificato di ultimazione dei lavori, accompagnato dalla relazione tecnica finale a firma dello stesso e dichiarazione di conformità al progetto depositato.

Il mancato rispetto di quanto previsto nella segnalazione certificata di inizio di attività, ed il mancato invio della relazione tecnica finale, equiparata allo scopo al certificato di ultimazione dei lavori come parte integrante e indispensabile dello stesso, comporteranno le sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 01/2005 e ss.mm.ii.

L'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento comporterà la revoca della S.C.I.A. e la conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di revocare la S.C.I.A. per la costruzione e l'uso di qualsiasi opera di captazione per giustificati motivi igienico-sanitari o di tutela dell'interesse pubblico o ambientale.

Per tutti gli adempimenti di cui sopra, S.C.I.A., certificato di fine lavori, ecc., dovranno essere utilizzati gli stampati predisposti dal Comune di Sansepolcro.

ART. 6

CONTENUTO DEI DOCUMENTI PROGETTUALI

I documenti progettuali di cui all'articolo precedente comprendono i seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica generale, comprendente:

- Descrizione dell'area in cui si farà la ricerca ed in cui è prevista la realizzazione dell'opera;
- Dati anagrafici e logistici;
- Esame normativa regime vincolistico esistente;
- Valutazione delle necessità e delle risorse attendibili;
- Descrizione delle modalità di accesso al cantiere e di svolgimento e protezione del cantiere compreso lo smaltimento dei materiali di spurgo e il confinamento della dilavazione in caso di pioggia;
- Descrizione dell'uso previsto per la risorsa e delle modalità di protezione e confinamento del pozzo;

- Descrizione delle attività potenzialmente inquinanti riscontrabili entro un raggio di almeno duecento metri, specificando la presenza di abitazioni, cave, industrie, stalle, concimaie, attività zootecniche, bacini di accumulo, discariche, corsi d'acqua, opere di captazione e di quanto altro ritenuto pertinente, oltre al tipo di eventuali coltivazioni e pratiche agricole all'interno dell'area interessata all'opera di emungimento di acque sotterranee e dei terreni immediatamente limitrofi.

2) Relazione idrogeologica preliminare che dovrà contenere:

- Rilevamento idrogeologico disponibile;
- Raccolta dati di base:
 1. stratigrafie da prospezioni geomeccaniche disponibili vicine;
 2. stratigrafie da pozzi noti analoghi;
 3. dati geochimici disponibili o supponibili;
 4. dati geofisici disponibili o supponibili;
- L'inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area;
- Struttura idrogeologica presumibile dell'acquifero interessato dalla captazione;
- Previsione degli effetti che l'esecuzione e l'esercizio dell'opera avrà sulla situazione idrogeologica; e la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalla perforazione la non alterazione del minimo deflusso vitale nei corsi d' acqua limitrofi.
- Asseverazione da parte di geologo abilitato a regolarmente iscritto all'Albo di non interferenza dell'opera in progetto con le opere di captazione limitrofe;

3) Progetto dell'opera che dovrà contenere:

- Ubicazione catastale dell'opera e dati anagrafici e logistici utili alla sua univoca identificazione, se possibile anche con coordinate assolute UTM Roma 40 (Gauss Boaga);
- La previsione sulla profondità da raggiungere con la perforazione;
- La descrizione delle tecniche di perforazione ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni e al tipo di utilizzazione previsto;
- I diametri di perforazione;
- I diametri e la natura delle tubazioni;
- Le caratteristiche del materiale drenante e del materiale da usarsi per la sigillatura;
- Il tipo di fenestrature e di filtri o reti protettive che si intendono adottare;
- Le metodologie previste per le operazioni di spurgo e per le eventuali prove di portata e pompaggio;

4) Relazione tecnica finale redatta dal Direttore dei Lavori, che dovrà contenere le particolarità costruttive dell'opera con indicazioni delle metodologie adottate e in particolare:

- Ubicazione catastale dell'opera e dati anagrafici e logistici utili alla sua univoca identificazione, se possibile anche con coordinate assolute UTM Roma 40 (Gauss Boaga);
- Profilo litostratigrafico dei terreni attraversati dalla perforazione;
- Geometria degli acquiferi incontrati;
- Metodologia di perforazione e diametro;
- Diametro e tipo di rivestimento;

- Tipo e geometria delle fenestrate e dei filtri utilizzati, con indicazioni e quote dei tratti fenestrati;
- Indicazione dei tratti cementati e tecniche adottate per la cementazione;
- Previsione di eventuale installazione di serbatoio di accumulo e sua capacità;
- Descrizioni delle eventuali varianti al progetto, resedi necessarie in corso d'opera, con allegati fotografici;
- Sintesi dati eventuali prove di emungimento e dati derivati;
- Sintesi di eventuali analisi batteriologiche e chimico-fisiche;
- Valutazioni portate di esercizio previste in relazione ai parametri dedotti per l'acquifero e alle caratteristiche dell'opera realizzata;
- Inoltre, nella relazione tecnica finale e con l'eccezione per le opere di captazione realizzate per uso idropotabile e domestico, dovrà essere sempre indicata la portata di regime del pozzo (stimata attendibilmente o meglio, se possibile, ricavata da prove di portata) e la portata specifica;

ART. 7

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde evitare fenomeni di cavitazione e caduta di efficienza delle opere di captazione.

Il coperchio del pozzo dovrà garantire l'impermeabilizzazione dello stesso e dovrà essere dotato di chiusura a chiave, il quadro elettrico del pozzo dovrà preferibilmente essere contenuto all'interno del manufatto di testa pozzo o *contenuto* in altro locale adiacente di cui il pozzo è pertinenza.

Onde salvaguardare l'acquifero che si intende emungere, nonché l'acquifero superficiale, l'intercapedine del perforo-colonna dovrà essere sigillata mediante miscela di cemento e bentonite o altro materiale idoneo, fino alla profondità di almeno 10,00 ml. dal piano di campagna e comunque fino ad isolare completamente la falda freatica. La sigillatura dovrà partire comunque al di sopra dei filtri, anche se in presenza di risalita di falda, eseguita dal basso verso l'alto ed in ogni caso *dopo la fase di spurgo* onde evitare fenomeni di assestamento del perforo che potrebbero compromettere l'efficienza della cementazione.

Per pozzi perforati nella falda freatica, la sigillatura dovrà essere estesa almeno alla metà della profondità della perforazione stessa.

Le tubazioni filtranti dovranno essere disposte esclusivamente in corrispondenza dell'acquifero che si intende emungere, nei restanti tratti dovrà essere installato un tubo di rivestimento cieco.

Il dreno dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e dovrà avere una pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero. Durante le messa in opera dovrà essere controllato il livello del dreno nell'intercapedine in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.

Nel caso vengano intercettati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquicludi di separazione. Il materiale sigillante dovrà essere costituito da miscele di cemento-betonite e/o fanghi argillosi additivati con polimeri naturali. I prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità chimico-fisica e batteriologica così come richiesto dal D.Lgs. 152/'06 e ss.mm.ii. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.

La sigillatura in ogni caso dovrà continuare in superficie realizzando qui una piattaforma in calcestruzzo cementizio di raggio di almeno 1,00 ml. con leggera pendenza verso l'esterno.

La condotta premente deve essere dotata di valvola di non ritorno, onde evitare travasi o ritorni di alcun genere dell'acquifero captato, e provvista di rubinetto per il prelievo di campioni.

Il pozzo dovrà essere dotato, sulle tubazioni in uscita e prima di ogni derivazione, di un contatore per la misurazione dei quantitativi di acqua prelevati di cui dovrà essere mantenuto il buono stato di funzionamento.

I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere trattati secondo quanto disciplinato dalle normative in materia. Le aree di cantiere dovranno essere ripulite dai fanghi e/o dai residui depositati nel corso dei lavori e ripristinati allo stato originario.

ART. 8

APPROFONDIMENTO E RIPULITURA OPERE DI CAPTAZIONE ESISTENTI

Per l'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate ai sensi del D.Lgs. 275/'93 e ss.mm.ii., deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo della S.C.I.A. anche copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo.

Per la ripulitura dei pozzi esistenti regolarmente autorizzati e/o denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/'93 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo di mantenere la profondità originaria del pozzo, dovrà essere presentata Comunicazione all'Amministrazione Comunale, con contestuale dichiarazione del sistema e del sito di smaltimento del materiale di spurgo, nonché copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo. Resta fermo il potere del Responsabile del Servizio di impartire le prescrizioni tecniche che si ritengono caso per caso opportune.

ART. 9

OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO E CHIUSURE

Le opere di captazione in disuso quali pozzi, scavi, trincee, o altro, devono essere denunciati al Comune a cura del proprietario entro sei mesi dal cessato esercizio, e comunque prima della messa in esercizio delle eventuali nuove opere di captazione. Le opere non più utilizzate dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità, a cura e spese e sotto la responsabilità del proprietario

ART. 10
CAPTAZIONI NON AUTORIZZATE

Le captazioni non autorizzate e realizzate dopo l'entrata in vigore della presente normativa, siano pozzi, sorgenti, scavi sottofalda o altro, devono essere chiuse e sigillate con materiale idoneo ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità, a cura e spese dei proprietari e sotto la loro responsabilità, fatto salvo il controllo dell'ufficio comunale competente che potrà indicare criteri e prescrizioni da adottare caso per caso. Nel caso di conformità alle prescrizioni tecniche regolamentari, il proprietario dell'opera potrà richiedere accertamento di conformità in sanatoria. La richiesta dovrà essere presentata con le procedure previste dai precedenti articoli e dalle disposizioni in materia edilizia vigenti. L'accertamento di conformità è subordinato al pagamento delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 11
DISTANZE DA MANUFATTI E VARIE

L'opera di captazione e le relative fasce di tutela assoluta e di rispetto dovranno essere poste all'interno del confine di proprietà, salvo assenso scritto dei proprietari confinanti, in ogni caso il pozzo dovrà essere posto a distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, tale distanza sarà misurata dal confine all'esterno del perimetro impermeabilizzato (almeno 1,00 ml.), nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.

Le condutture dovranno essere poste a distanza di almeno 1,00 ml. dal confine di proprietà.

La testa del pozzo dovrà essere posta a distanza convenientemente sicura, con indicazione e motivazioni della stessa nella relazione geologica allegata alla S.C.I.A., da fossi di scolo, dispersori di liquami nel sottosuolo, concimaie, fosse biologiche, depositi di ogni genere potenzialmente inquinanti, cimiteri, canalette perimetrali di guardia e scolo delle strade, aree in cui si utilizzino anche saltuariamente o potenzialmente pesticidi o diserbanti, discariche o aree ecologiche, impluvi, altri pozzi, cave, strade o vie di comunicazione di vario genere di importanza, condutture.

Le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta a zona di rispetto) non potranno sovrapporsi ad aree di salvaguardia di altri pozzi o sorgenti destinati a qualsiasi uso.

Le aree di salvaguardia dovranno risultare esterne da zone definite quali siti inquinanti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Fino alla data di approvazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06, dell'atto regionale di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di presa di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante acquedotto pubblico, dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 200,00 ml. dalle opere di presa stesse, fatta salva l'applicazione del comma 4 lett. g) dell'art. 94 del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

In modo particolare, salvo quanto potrà essere dimostrato con una più specifica e dettagliata relazione di progetto che giustifichi scientificamente l'adozione di misure meno restrittive, dovranno essere, in linea generale, verificate le seguenti distanze minime di sicurezza:

- 10,00 ml fra la testa del pozzo e fossi di scolo acque chiare e impluvi di ogni genere, riducibile a 5 metri se protetti da divisori idonei;
- 10,00 ml da composte mono-bi familiari su suolo, riducibile a 5 metri se protetti da divisori idonei;
- 50,00 ml da concimaie e letamaie e simili ;
- 10,00 ml da fosse biologiche di qualunque genere con età inferiore a 30 anni;
- 20,00 ml da fosse biologiche in muratura, cemento, cemento armato o simili, di età maggiore di 30 anni o a tenuta non garantita;
- 20-100 ml da depositi di ogni genere potenzialmente inquinanti, in relazione alla natura, alla situazione nel tempo, ed alla disperdibilità e pericolosità degli inquinanti;
- 200,00 ml da cimiteri;
- 3,00 ml dalle costruzioni (volumi in genere);
- 10,00 ml dalle canalette di scolo delle strade di ogni genere e tipo, riducibili a 5 ml qualora siano interposte barriere in muratura estese fino a conveniente profondità;
- 200,00 ml da discariche;
- 10,00 ml da aree ecologiche di modesta entità, (fino a 5 cassonetti) realizzate su superfici impermeabilizzate e regimate;
- 50,00 ml da stazioni ecologiche di dimensioni apprezzabili dove si effettua riciclaggio di materia inquinante o putrescibile su cassoni o dove vi è deposito a terra o su cemento confinato di materiali di scarto ;
- 100,00 ml da aree ecologiche comprensoriali di raccolta e movimentazione rifiuti ;
- 10,00 ml da impluvi;
- 20,00 ml da altri pozzi di tipo domestico;
- 25,00 ml da altri pozzi di tipo non domestico;
- 50,00 ml da cave;
- 10,00 ml da condutture potenzialmente inquinanti come fognature di acque nere o miste e simili tale distanza è elevata a 20,00 ml se tali condutture sono in cemento di età maggiore di 30 anni o comunque non a tenuta garantita.
- 100,00 ml da stazioni di servizio e distribuzione di carburante;

Dovranno essere, inoltre, verificate le distanze minime di sicurezza da ferrovie, strade, linee elettriche, gasdotti e ripetitori, indicate dagli Enti competenti (Provincia di Arezzo, SNAM, Enel ecc.)

ART. 13

AREE DI SALVAGUARDIA

Per ciascuna opera dovranno essere definite specifiche aree di salvaguardia per garantire la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea come di seguito definite:

1) zona di tutela assoluta:

- *La zona di tutela assoluta, è destinata esclusivamente all'installazione di opere di presa e di infrastrutture di servizio. Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, deve essere provvista di canalizzazione di convogliamento verso le aree esterne all'opera delle acque meteoriche e deve avere un raggio in ogni caso non inferiore a 5,00 ml. con centro nell'opera.*
- *L'estensione della zona di tutela assoluta può essere ampliata in relazione alla eventuale situazione di rischio della risorsa o altre circostanze logistiche locali ed in essa sono vietate attività di qualsiasi genere.*
- *Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero. Sono fatte salve le disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano di cui alla vigente normativa.*

2) zona di rispetto:

- *Le zone di rispetto, fissate nella misura minima di ml. 10, includono le zone di tutela assoluta e sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti e sia alla situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, l'estensione della medesima dovrà essere definita in sede di valutazione e progetto dell'opera sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento.*

3) zona di protezione:

- *Le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricarica delle falde, di norma, nei pozzi ad uso domestico la zona di protezione può considerarsi coincidere con la zona di rispetto.*

L'estensione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto dovrà essere adeguatamente documentata negli elaborati tecnici di progetto, nella cui proposta dovrà essere dimostrata l'assenza di rischio per la risorsa. In sede di esame della segnalazione certificata di inizio attività potranno essere prescritte le dimensioni diverse o particolari delle distanze di cui sopra in riferimento alla documentazione ed agli eventuali pareri richiesti o allegati alla stessa.

Entro le fasce di tutela assoluta e di rispetto valgono i vincoli di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/'06 e ss.mm.ii.

ART. 14

CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO, LA LETTURA DEI CONTATORI E LA MISURA DEI LIVELLI

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare prelievi dall'opera per verificare la qualità delle acque di falda e contestualmente letture dei contatori e/o misure dei livelli statici e dinamici.

ART. 15

SEGNALAZIONE DI VARIAZIONI

I Proprietari, nonché gli addetti agli impianti, devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si verificano cambiamenti nelle opere di captazione o nell'impianto con possibili influenze sulle qualità delle acque di darne immediata comunicazione al Sindaco, fatte salve le competenze di altri organi.

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere conservata dal titolare ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 16
DEROGHE

Nel caso di realizzazioni di pozzi ad uso idropotabile o domestico, in zone non servite dall'acquedotto comunale, su parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato e della A.U.S.L., potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 17
NORME FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione delle normative in materia vigenti.

Le disposizioni di cui presente regolamento non si applicano alle S.C.I.A. già presentate al Comune di Sansepolcro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 18
ABROGAZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 53 (pozzi), del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, approvato con D.C.C. n. 191 del 31.09.1979.